



TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione seconda

IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento della riserva osserva quanto segue.

La difesa di M. M. ha eccepito che, a seguito del dichiarato fallimento di D. R. prima della sua costituzione in giudizio, la causa si sarebbe interrotta e sarebbe "tuttora interrotta e tutti gli atti compiuti - e che dovessero essere compiuti da qui in avanti - sono radicalmente nulli ex artt. 298 e 157 c.p.c., se non addirittura inesistenti. A partire dall'atto di costituzione del fallimento, da un lato inidoneo alla prosecuzione del processo, dall'altro - e in conseguenza di detta inidoneità - radicalmente nullo in quanto effettuato durante il termine di interruzione" (comparsa di costituzione e risposta per M. M. pag. 5).

La stessa difesa ha quindi chiesto preliminarmente "accertarsi e dichiararsi l'avvenuta interruzione del processo a far tempo dal 4 aprile 2011 e conseguentemente accertarsi e dichiararsi la nullità o inesistenza di tutti gli atti compiuti successivamente a detta data con ogni conseguente statuizione".

Tale tesi non può essere condivisa.

Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 31/3/11 depositata il 4/4/11, ha dichiarato il fallimento della D. A. snc di D. A. & C. nonché dei soci illimitatamente responsabili D. A. e D. P.

Con atto di citazione notificato in data 24/3/11 Unicredit Spa e per essa Unicredit Credit Management Bank Spa aveva convenuto in giudizio avanti allo stesso Tribunale di Mantova, per l'udienza del 26 luglio 2011, M. M. e D. R. per sentire pronunciare nei loro confronti la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita immobiliare da loro stipulato in data 13/7/10 o comunque per l'accertamento della simulazione assoluta o relativa dell'atto stesso.

Con "comparsa di costituzione volontaria ex art. 299 c.p.c. e di intervento ex art. 66 L.F. in sostituzione dell'attrice" in data 22/6/11 si è costituito in giudizio il Fallimento D. A. snc di D. A. & C. nonché dei soci illimitatamente responsabili D. A. e D. P. "al fine di consentirne la regolare prosecuzione". Il Fallimento ha dichiarato altresì di intervenire "ex art. 66 L.F. e 2901 c.c., in sostituzione dell'attrice".

Secondo la difesa del M. tale atto sarebbe anzitutto "inidoneo" atteso che, secondo la stessa difesa, il processo avrebbe dovuto essere riassunto non con comparsa, come avvenuto, ma con citazione.

L'atto, in conseguenza di detta inidoneità, sarebbe poi nullo perché effettuato durante il termine di interruzione.

Va anzitutto ricordato che, come opportunamente rilevato dalla curatela la eventuale violazione delle norme sull'interruzione del processo e sulla prosecuzione o riassunzione può essere eccepita solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo e tale non è M. M.

In ogni caso appare opportuno riportare alcuni passi della motivazione di Cass. Civ. Sez. Unite 17/12/08 n. 29420, richiamata da ambedue le parti.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte "che il curatore . . . abbia la possibilità di proseguire il giudizio intrapreso prima del fallimento dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di costui, è affermazione sulla quale . . . non vi è alcun contrasto nella giurisprudenza di questa corte, e che senz'altro merita conferma. E' bensì vero che tale subentro comporta anche una qualche modifica oggettiva dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti. Ma questo solo rilievo non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l'azione ex novo (come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare), perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende. Neppure, d'altronde, entra in gioco l'esigenza di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte, qualora all'indicato ampliamento degli effetti della domanda e della conseguente revoca dell'atto non si accompagni alcun sostanziale mutamento della materia del contendere (né sotto il profilo del thema probandum, né sotto quello del thema decidendum); mutamento che - è opportuno sottolineare- sarebbe compatibile con la scelta del curatore di intraprendere una nuova ed autonoma azione, ma non anche con la diversa scelta di subentrare nell'azione già promossa dal creditore singolo, che il curatore è tenuto ad accettare così come la trova . . .".

Ciò premesso la forma della comparsa è del tutto rituale essendovi già un'udienza indicata dall'attore (art. 302 c.p.c).

La difesa di M. M. ha sostenuto che "nel caso di specie il Fallimento, proprio perché si sostituisce all'attrice - parte che non ha visto venir meno la propria capacità di stare in giudizio - non può proseguirlo costituendosi volontariamente, ma deve necessariamente riassumerlo osservando i termini di cui al 163 bis."

Si dimentica però il principio di diritto enunciato dalla citata Cass. Civ. Sez. Unite 17/12/08 n. 29420 secondo cui "qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile al singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore ed, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dalla L. Fall., art. 66, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio."

Tale concetto è stato opportunamente richiamato dalla curatela nella parte iniziale della memoria 28/2/12.

Se quindi l'attore non ha perso la capacità di stare in giudizio ha perso però la legittimazione e l'interesse ad agire e allora costituisce "facoltà esclusiva della curatela fallimentare, frutto di una scelta discrezionale, la coltivazione della domanda revocatoria nello stesso giudizio già pendente e perciò allo scopo proseguito, piuttosto che la proposizione autonoma in altro giudizio instaurando" (v. memoria citata, pag. 1).

Né può lamentarsi alcuna violazione del diritto di difesa atteso che con la citata comparsa di costituzione volontaria non si è apportato alcun sostanziale mutamento della materia del contendere.

Devono quindi essere concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.

P.Q.M

Rigetta l'eccezione sollevata dalla difesa di ~~M. M.~~

Visto l'art. 183 sesto comma c.p.c. concede i relativi termini che decorreranno dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia all'udienza del 13-11-12 -

Si comunichi.

Mantova 4/5/12.

CASO *it*

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Andrea Gibelli

TRIBUNALE DI MANTOVA

Deposito in Cancelleria
oggi 5 MAG 2012

Il Funzionario Giudiziario

Data comunicazione alle parti e al
C.T.U. il 7-5-12

Il Funzionario Giudiziario